



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
 III Unità Operativa – Scuola Secondaria II grado

Rieti, 10.08.2017

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
 VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
 VISTE le leggi 68/99, 104/92, 143/04, 296/06 e 167/09;
 VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-17;
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
 VISTO il proprio D.D. prot. n. 6648 del 06.09.2016 relativo alla pubblicazione degli elenchi graduatorie ad esaurimento personale docente di ogni ordine e grado, aggiornati per l'a.s. 2016/17 e successivi Decreti di integrazione degli elenchi per la scuola Infanzia e Primaria;
 VISTO il D.M. N. 400 del 12 giugno 2017, riguardante le operazioni di carattere annuale per l'aggiornamento delle GaE validi per il triennio 2014/17;
 VISTO il proprio D.D. prot. n. 4763 del 31.07.2017, riguardante la pubblicazione degli elenchi GaE per tutti gli ordini di scuola, validi per l'a.s. 2017/18;
 CONSIDERATO che negli elenchi della Scuola Infanzia e Primaria risulta non cancellata la docente De Santis Paola, appartenente al ruolo della scuola dell'Infanzia, in quanto erroneamente anagrafata con il nominativo Desantis Paola,
 CONSIDERATO che negli elenchi degli idonei di lingua per la scuola primaria, erroneamente, non risulta la docente Petroni Cinzia, inserita con D.D. prot. n. 7154 del 03.10.2016;
 CONSIDERATO che la docente De Stefanis Natalina ha titolo per l'inclusione negli elenchi di sostegno per la scuola primaria;
 CONSIDERATO il giudizio emesso dal G.O del Tribunale di Rieti con la sentenza n. 137 del 2017 a seguito del ricorso presentato dalla ricorrente Lancia Barbara, in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro il 2001/2002;
 VISTI i reclami pervenuti da parte dei docenti ricorrenti in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro il 2001/2002;
 RITENUTO che questo Ufficio, in autotutela, deve operare le dovute rettifiche agli elenchi GaE della Scuola dell'Infanzia e Primaria validi per l'a.s. 2017/18;

DISPONE

- Art.1) – Sono ripubblicate in data odierna le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente della Scuola INFANZIA e PRIMARIA per l'a.s. 2017/18; le medesime sono integrate mediante l'inserimento a **pieno titolo** dei docenti **ricorrenti come da elenco allegato 1**, che è parte integrante del presente provvedimento, con il punteggio a fianco indicato.
- Art. 2) - Gli inserimenti in graduatoria, a **“pieno titolo”** sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del giudizio di merito.
- Art. 3)- L'eventuale nomina, per gli aspiranti inseriti non definitivamente a pieno titolo, deve riportare la clausola risolutiva “con riserva e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito”, mentre l'iscrizione con riserva “T” non permette la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia, così come previsto dall'art. 6 c. 6 del D.M. 235/2014.
- Art. 4) – Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultassero inseriti i docenti ricorrenti di cui all'allegato 1, devono trasferire manualmente la posizione dell'aspirante dalla 2^ alla 1^ fascia, assegnando il punteggio ivi indicato.
- Art. 5) – I docenti ricorrenti che non risultassero in nessuna fascia a livello nazionale, possono presentare il mod. B, allegato al D.M. 353/2014, con le modalità descritte all'art. 7. lett. B) p. 7, effettuando la scelta esclusivamente di n. 10 istituzioni scolastiche, che provvederanno all'inserimento manuale, non essendo attualmente possibile l'inserimento al Sidi.

Il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è immediatamente esecutivo.

Avverso allo stesso possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente, come indicato all'art. 11 c.6 del D.M 235/2014.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale www.uspriet.gov.it sezione albo istituzionale online.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993*